



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato

--	--

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
depositato in data 10/06/2024 da

--	--

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

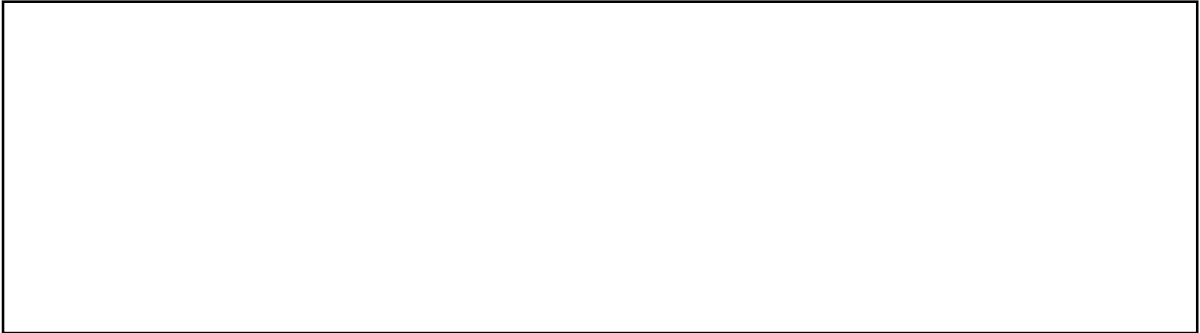
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente disoccupata (la pregressa attività d'impresa esercitata con la società [redacted] è cessata sin dal 2007 con contestuale cancellazione dal registro imprese);
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 59.970,74 come meglio descritto nella tabella che segue:

--

- osservato che il patrimonio della ricorrente è costituito dalla proprietà di alcuni immobili e nello specifico:
il 50% della piena proprietà, in comunione legale con il marito [redacted] (che ha depositato separata domanda di liquidazione controllata) dell'immobile [redacted]

--

e circostante censita al CT foglio 8, p.lla 39, nonché il 50% della proprietà di un magazzino, locale tecnico e deposito, siti in censiti al foglio 8, p.lla 392, p.lla 390 e p.lla 39 - immobili tutti soggetti a pignoramento in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE 50/2022 Tribunale di Castrovillari, in cui si sono già svolte tre aste andate deserte e la quarta, al prezzo d € 59.231,25 si è tenuta il 05/06/2024 (della quale non è stato riferito l'esito);



- rilevato, inoltre, che la ricorrente è cointestataria con il marito di un conto corrente Banco Posta con un saldo di ca. € 935, soggetto a pignoramento da parte di ADER e non percepisce alcun reddito da lavoro, essendo da anni inoccupata, provvedendo il marito al mantenimento dell'intero nucleo familiare, composto anche da due figlie;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame la ricorrente è interamente mantenuta dal marito e non ha un proprio reddito (salvo evidenziarsi che in considerazione dell'età e della pregressa esperienza lavorativa, essendo le due figlie ormai grandi, la ben potrebbe attivarsi per reperire idonea occupazione), con la conseguenza che nulla può essere disposto ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) salvo prendere atto della disponibilità della madre della ricorrente di versare per conto della figlia un contributo di € 100 mensili;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, da intendersi come durata massima ma anche minima dell'apprensione della quota di reddito (cfr. Cost. 6/2024);
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile da insinuare al passivo, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso deve essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari;
- ritenuto che nel caso in esame ricorrano tali motivi contrari, giustificandosi l'individuazione del Liquidatore in un professionista diverso in considerazione delle evidenti carenze nella relazione e nella documentazione allegata (pur dandosi atto dell'asta fissata per il 05/06/2024, il Gestore non ha avuto cura di assumere informazioni per conoscerne gli esiti e darne conto nella relazione depositata in data successiva; non è stato

allegato alcun atto relativo al predetto procedimento immobiliare; non è stato precisato se l'esecuzione immobiliare sia stata avviata per un debito di cui anche la ricorrente debba rispondere e, in tal caso, non sono stati considerati tra i debiti della [] quelli derivanti, quanto meno, dai compensi maturati dagli ausiliari del GE ovvero se la stessa, quale coniuge non debitore, possa aver diritto alla metà di quanto ricavato in sede esecutiva; non viene chiarito il motivo del deposito di due ricorsi separati per i coniugi [] stante anche la presenza di immobile in comunione, con possibile aumento dei costi per i compensi di legale e OCC; sebbene la liquidazione controllata introdotta dal codice della crisi sia istituto ormai utilizzato da quasi due, nella relazione il Gestore continua impropriamente a parlare di un inesistente "contenuto della proposta" e ad indicare che sarà appreso il patrimonio che "dovesse pervenire nei quattro anni successivi all'apertura", benché dovrebbe essere ormai noto, essendo intervenuta anche pronuncia della Corte Costituzionale, che non esiste più una durata legale minima di 4 anni come avveniva per la liquidazione dei beni di cui alla l. 3/2012 e che una volta maturato il termine triennale per l'esdebitazione non è possibile l'apprensione di ulteriori beni);

– visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

[]

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore la dott.ssa **SILVIA ZAVAGLI** (c.f. []), con studio in Cesenatico, via Negrelli n. 28, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in relazione al provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) che la quota di reddito verrà

determinata a carico della solo in caso di reperimento da parte sua di idonea attività lavorativa, prendendo atto allo stato della disponibilità della madre di quest'ultima, di versare per conto della figlia la somma di € 100 mensili per tutta la durata della procedura;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 13/06/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca